

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2022, n. 6-5460

Approvazione del Piano d'area del Parco naturale del Ticino. Articolo 26 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che:

- il Parco naturale del Ticino è stato istituito come area protetta regionale ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 19/2009 "*Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*", che ha confermato l'istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino avvenuta con L.R. 53 del 21 agosto 1978;

- con DCR n. 839-2194 del 21 febbraio 1985 è stato approvato il primo Piano d'Area del Parco del Ticino;

- con legge regionale n. 10 del 22 febbraio 1993 è stato ampliato il Parco Naturale del Ticino sull'area denominata "*Località Cascina Picchetta*" nel Comune di Cameri con conseguente variante al Piano d'Area del Parco del Ticino, approvata con DCR 388-30951 del 26 ottobre 2004;

- il Parco naturale del Ticino è situato nel territorio della Provincia di Novara e interessa i Comuni di Bellinzago Novarese, Cameri, Castelletto Sopra Ticino, Cerano, Galliate, Marano Ticino, Oleggio, Pombia, Romentino, Trecate e Varallo Pombia;

- il territorio del parco è, altresì, individuato come Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS), codice identificativo IT1150001 "*Valle del Ticino*", nell'ambito della Rete Natura 2000, ai sensi rispettivamente delle Direttive 92/43/CEE "*Habitat*" e 2009/147/CE "*Uccelli*" e come tale è soggetto alla tutela mediante misure di conservazione sito-specifiche approvate con D.G.R. 53-4420 del 19 dicembre 2016;

- dal 2002 il territorio del parco è inserito nella rete UNESCO delle Riserve della Biosfera MAB (Man and Biosphere).

Premesso, altresì, che:

- la Legge regionale n. 19/2009 all'articolo 26 dispone, per le aree protette classificate come "parco naturale", la redazione di un "piano di area" redatto dagli Enti di gestione e approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare;

- la legge regionale n. 13/2020 "*Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19.*", all'articolo 69 (*Semplificazione della formazione dei provvedimenti normativi, degli strumenti di pianificazione regionale, provinciale, della città metropolitana, dei piani d'area delle aree protette e dei piani settoriali*) prevede che:

"2. I pareri previsti dall'articolo 77 bis della legge regionale 56/1977 e dall'articolo 26 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), da rendersi in seduta congiunta dalla Commissione tecnica urbanistica e dalla Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario, di cui agli articoli 76 e 91 bis della legge regionale 56/1977, relativamente agli strumenti di pianificazione regionale, provinciale, della Città metropolitana di Torino, dei piani d'area delle aree protette e dei piani di

settore aventi valenza territoriale, non sono dovuti; l'istruttoria regionale si conclude con il parere congiunto predisposto dalle strutture competenti per materia nell'ambito dei procedimenti di formazione dei piani stessi, i cui termini sono ridotti di trenta giorni”.

- il Piano d'area è sottoposto a procedura di valutazione ambientale strategica, secondo i disposti dell'articolo 28 della legge regionale n. 19/2009, nonché ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006, secondo le modalità operative previste dalla D.G.R. del 9 giugno 2008, n. 12-8931 (Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di VAS di piani e programmi);

- il Piano d'area è, altresì, assoggettato a Valutazione di incidenza (VI), ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”; la Valutazione di incidenza, secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 3 del D.lgs. 152/2006 è integrata nell'ambito della procedura di VAS;

- a seguito dell'entrata in vigore del Piano Paesaggistico regionale (Ppr), approvato con DCR n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, è previsto che, in attuazione dell'articolo 145, comma 4, del D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” (Codice) e dell'articolo 46, comma 2, delle Norme di attuazione (NdA) del Ppr, nonché ai sensi dell'articolo 8bis, comma 6 della L.R. 56/1977 "Tutela e uso del suolo" il Piano d'area si adegua al Piano paesaggistico regionale;

- dall'entrata in vigore del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con DPCM del 24 maggio 2001 il fiume Ticino è interessato dalla delimitazione delle fasce fluviali del PAI, e successivamente, con l'entrata in vigore del Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA), approvato con DPCM del 27 ottobre 2016, in attuazione della Direttiva Europea 2007/60/CE, sono state individuate per lo stesso le aree potenzialmente interessate da alluvioni per tre differenti scenari di piena, a partire dalle fasce fluviali del PAI;

- ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 26 della legge regionale n. 19/2009 il Piano d'area, una volta approvato, ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e, a seguito della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, esso è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati;

- in ragione del fatto che il Piano d'area ha valore di piano territoriale regionale, le norme dello stesso sono articolate in indirizzi, direttive e prescrizioni ai sensi del comma 4 dell'articolo 8 (*Efficacia degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica*) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e ai sensi del richiamato comma 4, le prescrizioni per le quali è evidenziata in modo espresso nell'atto di approvazione la prevalenza e cogenza sono immediatamente prevalenti sulla disciplina locale vigente e cogenti anche nei confronti dei privati.

Premesso, inoltre, che:

- l'Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore ha avviato nel 2001 l'iter per la Revisione generale del piano d'area del Parco naturale della Valle del Ticino;

- la Revisione generale del piano d'area è stata adottata nel novembre 2010 (DCD n. 17/2010 e 39/2012);

- con D.G.R. 2 agosto 2013, n. 76-6278 “Valutazione Ambientale Strategica della Revisione generale del piano d'area del Parco naturale della Valle del Ticino” è stato espresso il parere

motivato di valutazione ambientale da parte della Regione con una serie di prescrizioni e osservazioni;

- con Deliberazione del Consiglio n. 39 del 26 Ottobre 2016 “*Approvazione Documento Programmatico per adeguamento Revisione Generale di Piano d’Area adottata con DCD n. 17/2010 e 39/2012*” l’Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore ha disposto l’avvio della procedura di un nuovo Piano d’Area sulla base degli indirizzi istitutivi;

- in fase di definizione dei contenuti definitivi del Piano, sono state apportate numerose modifiche e l’Ente Parco ha quindi ritenuto necessario riadottare la Revisione generale del Piano d’area ed effettuare una nuova procedura di valutazione ambientale strategica della proposta di Piano, utilizzando, in accordo con l’Autorità competente per la VAS, le considerazioni emerse nella precedente fase di valutazione quali propedeutiche alla predisposizione del nuovo Rapporto Ambientale;

- con Deliberazione n. 4 del 6 febbraio 2019, è stata adottata dal Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, ai sensi della legge regionale n. 19/2009, la documentazione del Piano d’Area del Parco naturale del Ticino;

- con D.G.R. 2 agosto 2019, n. 2-146 “*Fase di valutazione della procedura di VAS relativa al Piano d’Area del Parco naturale del Ticino, adottato con deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore n. 4 del 06.02.2019*” è stato espresso il parere motivato di valutazione ambientale da parte della Regione, nell’ambito del quale, in un’ottica di semplificazione della normazione dei territori, nonché di coordinamento e sinergia tra le diverse scale della pianificazione, è stata segnalata l’opportunità di dare corso al processo previsto nella D.G.R. 17-7911 del 23 novembre 2018 relativamente all’omogeneizzazione tra le aree interessate dalle fasce fluviali del PAI e quelle corrispondenti interessate dalla pericolosità del PGRA;

- con Deliberazione n. 75 del 20 dicembre 2019 sono stati approvati, da parte del Consiglio Direttivo, gli elaborati del Piano d’area, integrati dal recepimento del parere motivato e delle ulteriori osservazioni del pubblico, e sono stati trasmessi alla Regione con nota dell’Ente prot. 302 del 23 gennaio 2020 per la fase di revisione ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.lgs. 152/2006 e la conclusione della procedura di VAS e VI a cura dell’autorità regionale competente.

Dato atto che:

- nell’ambito dell’istruttoria regionale è stato attivato l’endo-procedimento ai sensi del Regolamento regionale 22 marzo 2019, n. 4/R, recante “*Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr)*”, convocando, nelle date del 22 e 30 aprile 2020, il Tavolo tecnico, di cui all’art. 2, c. 6, del predetto Regolamento, costituito dai funzionari della Regione e del MiBACT (Segretariato regionale per il Piemonte e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli), al fine di procedere all’esame del Piano d’area del Parco del Ticino;

- con nota del Settore regionale Biodiversità e aree naturali, prot. 126708/2020 del 22 dicembre 2020, è stata trasmessa all’Ente di gestione, per la predisposizione degli elaborati definitivi a cura dell’Ente stesso, la relazione istruttoria regionale che, come da documentazione agli atti, risulta così composta:

- parere congiunto predisposto dalle strutture competenti per materia nell’ambito del procedimento di formazione del piano, ai sensi dell’articolo 26 della L.R. 19/2009 in combinato disposto con gli artt. 76 e 91 bis della L.R. 56/1977 e dell’art. 69 della L.R. 13/2020;

- contributo dell’organo tecnico regionale della procedura di valutazione ambientale strategica e valutazione d’incidenza – revisione del piano, ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.lgs 152/2006;

- esito del tavolo tecnico per la valutazione del Piano d'Area in adeguamento al Ppr, ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del D.lgs. 42/2004, dell'articolo 46, comma 2, delle Norme di attuazione (NdA) del Ppr e dell'articolo 8bis, comma 6 della L.R. 56/1977;
- parere tecnico di verifica del Settore Difesa del suolo, ai sensi della D.G.R. 17-7911 del 23 novembre 2018 relativamente all'omogeneizzazione tra le aree interessate dalle fasce fluviali e quelle corrispondenti interessate dalla pericolosità per l'attuazione del piano di gestione del rischio alluvioni in campo urbanistico.

Preso atto che con nota prot. n. 3775 del 22 novembre 2021 l'Ente di gestione ha provveduto a modificare gli elaborati accogliendo le richieste di modifica o controdeducendo alle osservazioni degli uffici regionali e ha trasmesso gli elaborati definitivi, adottati con Deliberazione del Consiglio dell'Ente di gestione n. 47 del 5 novembre 2021, per l'approvazione.

Richiamato che, a seguito della riorganizzazione regionale di cui alla D.G.R. 10 dicembre 2021, n. 7-4281 *“Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. Riorganizzazione delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con Deliberazioni della Giunta Regionale 29 ottobre 2019, n. 4-439, n. 1-975 del 4.02.2020, n. 1- 2165 del 29.10.2020, n. 30-2984 del 12.03.2021, n. 6-3258 del 21.05.2021, n. 10-3440 del 23.06.2021 e n. 18-3631 del 30.07.2021”*, a partire dal 1 febbraio 2022 la competenza in materia di approvazione dei piani d'area delle Aree protette è stata attribuita al Settore 1610C *Pianificazione regionale per il governo del territorio* della Direzione Ambiente, Energia e Territorio.

Dato atto che il suddetto Settore *“Pianificazione regionale per il governo del territorio”*, come da documentazione agli atti:

- a seguito di una prima verifica formale ha richiesto alcune integrazioni, pervenute con nota prot. 1300/2022 del 12 aprile 2022;
- per lo svolgimento della fase istruttoria conclusiva di verifica delle controdeduzioni e modifica apportate dall'Ente di gestione è ricorso alla convocazione di quattro successivi incontri interni con gli altri Settori coinvolti nella fase istruttoria, in data 24 maggio, 30 maggio, 20 giugno e 4 luglio 2022, a seguito dei quali sono state concordate, motivate e definite le determinazioni conclusive e le modifiche ex officio, necessarie ai fini dell'approvazione del Piano d'area.

Dato atto, inoltre, che i verbali degli incontri di cui alla nota prot. n. 86789 del 12 luglio 2022 a cui hanno preso parte il Settore Urbanistica Piemonte Orientale, il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate, il Settore Difesa del Suolo e il Settore Geologico e i contributi del Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali, di cui alla nota prot. n. 26462/2022 del 23 giugno 2022 e del Settore Tecnico regionale – Novara e Verbania, di cui alla nota prot. n. 75385/2022 del 17 giugno 2022, sono conservati agli atti del suddetto Settore *“Pianificazione regionale per il governo del territorio”*.

Dato atto che dagli esiti delle sopra descritte fasi istruttorie svolte risulta quanto di seguito riportato in merito agli elaborati del Piano d'area adottati e trasmessi:

- per gli aspetti inerenti alla Valutazione d'incidenza il Settore competente *“Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali”* ha espresso giudizio positivo di valutazione d'incidenza del Piano (nota prot. n. 26462/2022 del 23 giugno 2022) anche relativamente al recepimento delle precisazioni richieste, per garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano le singole aree nell'ambito di un uso sostenibile delle risorse;
- per gli aspetti inerenti all'adeguamento al PPR, sono state pienamente recepite le richieste

formulate dai componenti del Tavolo tecnico (nelle date del 22 e 30 aprile 2020), rispettivamente rappresentati dal Segretariato regionale del MiBACT, dalla Soprintendenza competente per territorio, dal Settore competente della Regione Piemonte “Pianificazione regionale per il governo del territorio” e pertanto il Piano d’area è conforme e adeguato al Piano paesaggistico regionale e le norme dello stesso non determinano il venir meno delle norme del PPR;

- per gli aspetti inerenti all’adeguamento al PGRA, le modifiche richieste per dare corso al processo previsto nella D.G.R. 17-7911 del 23 novembre 2018 relativamente all’omogeneizzazione tra le aree interessate dalle fasce fluviali e quelle corrispondenti interessate dalla pericolosità, sono state integralmente recepite, tuttavia a seguito dell’entrata in vigore del comma 4 bis dell’art. 68 del D.lgs. 152/2006, introdotto dall’articolo 54 della legge 11 settembre 2020, n. 120, la coerenza delle medesime fasce è demandata al Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino di approvazione della Variante complessiva alle fasce fluviali del PAI, previo parere della Conferenza Operativa e d’intesa con la Regione Piemonte; tale specificazione è riportata nelle modifiche ex officio, come riportato nel verbale dell’incontro del 20 giugno 2022, di cui alla nota prot. n. 86789 del 12 luglio 2022 e nella nota dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, prot. n. 73863 del 15 giugno 2022;

- per gli aspetti di natura urbanistico-territoriale, le richieste di operare modifiche normative e cartografiche finalizzate ad una migliore attuazione delle previsioni di Piano in relazione ai rapporti con la pianificazione urbanistica locale, con la sicurezza del territorio e con la disciplina vigente in materia di edilizia sono state parzialmente accolte determinando la necessità di operare alcune modifiche ex officio, finalizzate a garantire una più puntuale disciplina attuativa e a correggere alcune imprecisioni rilevate, secondo quanto riportato nel verbale dell’incontro interno del 30 maggio 2022, di cui alla nota prot. n. 86789 del 12 luglio 2022.

- le prescrizioni contenute nelle Norme di Attuazione del Piano d’Area contraddistinte dalla lettera “P” negli articoli: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29 e 30, sono immediatamente prevalenti sulla disciplina locale vigente e cogenti anche nei confronti dei privati, ai sensi dell’articolo 8 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Acquisito il parere della competente Commissione del Consiglio regionale del Piemonte, che si è espressa in data 25 luglio 2022 ai sensi dell’articolo 26 comma 4 della legge regionale n. 19/2009.

Visti:

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la Direttiva Europea 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni
- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*);
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo);
- la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) e la D.G.R. n. 12 – 8931 del 9 giugno 2008;

- la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità);
- la legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19.).

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale a voti unanimi,

delibera

1. di approvare, subordinatamente all'introduzione negli elaborati progettuali delle modifiche ex officio riportate nell'Allegato A di cui al successivo punto 2., il Piano d'area del Parco naturale del Ticino, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, costituito dai seguenti elaborati, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:

a. Relazione

b. NTA (Norme tecniche di attuazione)

c. Elaborati cartografici:

TAV. 1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE scala 1:100.000

TAV. 2 AMBITI DI PIANIFICAZIONE scala 1: 50.000

TAV. 3 CARATTERI TERRITORIALI E PAESISTICI scala 1: 50.000

TAV. 4 ZONIZZAZIONE MAB scala 1: 100.000

TAV. 5 a-b CORINE LAND COVER scala 1: 25.000

TAV. 6 BOSCHI: TIPO COLTURALE E STRUTTURALE PRIMARIO scala 1: 50.000

TAV. 7 CAPACITA' D'USO DEI SUOLI scala 1: 50.000

TAV. 8 PAESAGGI AGRARI E FORESTALI: SISTEMI E SOTTOSISTEMI scala 1: 50.000

TAV. 9 CATEGORIE DI TUTELA scala 1: 100.000

TAV. 10 a-b BENI ARCHITETTONICI, CULTURALI E PAESAGGISTICI scala 1: 25.000

TAV. 11 a-b IDROGRAFIA scala 1: 25.000

TAV. 12 a-b INFRASTRUTTURE E RETI DELLA MOBILITA' scala 1: 25.000

TAV. 13 a-n ZONIZZAZIONE scala 1: 10.000

TAV. 14 VERIFICA DI COERENZA E RISPETTO DEL PIANO DI AREA

CON IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE scala 1: 25.000

TAV. 15 a-b INFRASTRUTTURE IRRIGUE Scala: 1:25.000

TAV. 16 a-b RETE ECOLOGICA Scala: 1:25.000

TAV. 17 a-b CLASSIFICAZIONE ACUSTICA Scala: 1:25.000

TAV. 18 a-b COERENZA ZONIZZAZIONE A PGRA E PAI Scala: 1:25.000

TAV. 19 a-b COERENZA ZONIZZAZIONE ALLE MISURE DI CONSERVAZIONE SITO- SPECIFICHE Scala 1: 25.000

TAV. 20 a-b PROPOSTA DI VARIANTE FASCE FLUVIALI PAI (in attuazione della DGR n. 17-7911 del 23/11/2018) Scala 1:25.000

TAV. 21 PROPRIETA' ENTE PARCO Scala 1:50.000

d. verifica di coerenza del piano di area con il piano paesaggistico regionale

- e. verifica di coerenza del piano rispetto alle misure di conservazione sito-specifiche
- f. rapporto ambientale
- g. piano di monitoraggio
- h. sintesi non tecnica
- i. studio di valutazione d'incidenza e allegato (indicazioni per la redazione degli studi di incidenza)
- j. dichiarazione di sintesi.

2. di approvare le modifiche ex officio riportate nell'Allegato A facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di dare atto che l'Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e Lago Maggiore provvederà alla predisposizione del testo coordinato delle norme tecniche di attuazione, della dichiarazione di sintesi e degli elaborati cartografici di cui al punto 1, secondo quanto disposto dall'Allegato A di cui al punto 2. ed alla pubblicazione del Piano d'area sul proprio sito istituzionale, nonché alla trasmissione dei medesimi elaborati al Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio della Direzione Ambiente, Energia e Territorio per la pubblicazione sul sito regionale;

4. di dare atto che, il Piano d'area, quale atto di pianificazione territoriale delle aree naturali protette, è conforme e adeguato al Piano paesaggistico regionale, ai sensi dell'art. 145, comma 4 del D.lgs 42/2004 e dell'art. 46 commi 2 e 3 delle norme di attuazione del PPR;

5. di evidenziare che, per le finalità di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c) della legge regionale 56/1977, le prescrizioni contenute nelle Norme di Attuazione del Piano d'Area contraddistinte dalla lettera "P" negli articoli: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29 e 30, sono immediatamente prevalenti sulla disciplina locale vigente e cogenti anche nei confronti dei privati;

6. di dare atto che ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 19/2009 il Piano d'Area, approvato ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il Piano paesaggistico regionale, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), è pubblicato per estratto sul BUR e da tale data entra in vigore e ha efficacia a tempo indeterminato nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla legislazione;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, ed i relativi allegati sono consultabili sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nonché ai sensi dell'articolo 39 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Gli allegati sono disponibili alla pagina

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/parchi/piano-darea-parco-naturale-ticino>